



**COMUNE DI PRAMOLLO**

PROVINCIA di TORINO

Cod. fisc. e part. IVA 01717670010

Tel. e fax 0121-58619 e-mail [pramollo@ruparpiemonte.it](mailto:pramollo@ruparpiemonte.it)

**PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI**

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto nato a _____ il _____ codice fiscale _____ con residenza anagrafica nel Comune di _____ indirizzo _____ Tel. _____ di professione _____	La sottoscritta nata a _____ il _____ codice fiscale _____ con residenza anagrafica nel Comune di _____ indirizzo _____ Tel. _____ di professione _____
--	--

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

(barrare con la X le sole caselle interessate)

<input type="checkbox"/> di essere celibe	<input type="checkbox"/> di essere nubile
<input type="checkbox"/> di possedere la cittadinanza _____	<input type="checkbox"/> di possedere la cittadinanza _____
<input type="checkbox"/> di essere residente nel comune di _____	<input type="checkbox"/> di essere residente nel comune di _____
<input type="checkbox"/> di essere vedovo di _____	<input type="checkbox"/> di essere vedova di _____
deceduta a _____ il _____	deceduto a _____ il _____
<input type="checkbox"/> di essere libero dal precedente matrimonio contratto a _____ con _____ a seguito di sentenza n. _____ in data _____ del _____ annotata il _____.	<input type="checkbox"/> di essere libera dal precedente matrimonio contratto a _____ con _____ a seguito di sentenza n. _____ in data _____ del _____ annotata il _____.

La presente dichiarazione viene prodotta ai fini della pubblicazione di matrimonio per cui, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 e ss. mm. e ii, preso atto che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Pramollo, li \_\_\_\_\_

I dichiaranti \_\_\_\_\_

Il matrimonio sarà celebrato secondo il rito:

Civile

Concordatario

Valdese

(altro) \_\_\_\_\_

**Art. 84 Età**

I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

**Art. 85 Interdizione per infermità di mente**

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (116, 117, 119, 414 e seguenti).

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

**Art. 86 Libertà di stato**

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente (65, 116, 117, 124, c.p. 556).

**Art. 87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione**

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;

gli affini in linea collaterale in secondo grado;

l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

i figli adottivi della stessa persona;

l'adottato e i figli dell'adottante;

l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.

L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.

**Art. 88 Delitto**

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (116, 117).

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

**Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze**

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma quinto dell'art. 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

**Art. 90 Assenza del minore**

Con il decreto di cui all'art. 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.